

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3803

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

—

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione

*Presentato il 30 maggio 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo realizza l'impegno assunto dal Ministro degli affari esteri, nel corso del convegno Stato-regioni tenutosi il 4-5 aprile 1985 alla Farnesina, di convocare la seconda Conferenza dell'emigrazione.

Il periodo intercorso dalla prima Conferenza nazionale svoltasi a Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 1975 è stato contrassegnato da una serie di fattori che hanno

inciso in modo assai rilevante sulla problematica migratoria. Tra essi vanno citati:

l'equilibrio, a livelli contenuti, dei flussi migratori di espatrio e di rimpatrio, che delinea un quadro di sostanziale stabilizzazione delle collettività emigrate;

il perdurare, in alcuni dei paesi di immigrazione, di situazioni economiche di ristagno e di crisi, i cui effetti tendono

a scaricarsi sui gruppi sociali marginali, quali i lavoratori stranieri;

lo svilupparsi di un fenomeno migratorio quale quello dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero, con proprie caratteristiche specifiche sia sul piano dei lavoratori ad esso interessati che del tipo dei paesi di immigrazione cui si rivolge.

Tali fattori hanno determinato il sorgere, da un lato, di problemi peculiari (si pensi ai problemi della tutela della sicurezza e incolumità fisica dei lavoratori al seguito di imprese operanti in aree critiche del mondo), dall'altro di nuovi aspetti di problemi tradizionali (quali quelli legati all'emergere, in emigrazione, di generazioni successive alla seconda, pur attaccate alle proprie radici etniche e culturali o interessate a riscoprirle; le nuove esigenze, sia nel campo della tutela giuridica nei problemi del lavoro e della sicurezza sociale, sia nel campo della formazione o riqualificazione professionale, scaturite dalla crisi economica o dalla ristrutturazione industriale; od infine la problematica legata all'invecchiamento della popolazione emigrante, con i suoi riflessi in particolare nei settori assistenziale e pensionistico).

Ad essi vanno aggiunti gli sviluppi che si sono avuti nel campo giuridico-istituzionale. Il riferimento va sia alla normativa CEE in materia di libera circolazione e tutela per i cittadini comunitari, sia agli strumenti internazionali nel frattempo approvati e ratificati dal nostro paese (in particolare la Convenzione n. 143 dell'OIL, nonché numerosi accordi bilaterali), che stabiliscono nuovi livelli di tutela dei diritti dei lavoratori migranti ed offrono nuovi mezzi per ottenerla; sia alla crescente attività di tutela ed assistenza svolta dalle regioni nei settori di loro competenza (provvidenze per gli emigrati che intendono rimpatriare, attività culturale); sia infine alle leggi dello Stato (si pensi alle leggi n. 64 del 16 marzo 1976, sull'istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione, e n. 205 del 1985, sull'istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana).

La prima Conferenza nazionale dell'emigrazione aveva contribuito a determinare nel paese una presa di coscienza dell'emigrazione come grande questione nazionale. Il complesso di sviluppi dianzi accennato induce ora il Governo — sensibile alle istanze avanzate da più parti politiche e dagli organismi sociali operanti nel settore — a ritenere necessaria ed urgente l'istituzione di un foro che consenta un'accurata verifica delle politiche attualmente in atto in favore dell'emigrazione, nonché della vigente normativa interna ed internazionale, al fine di valutare l'adeguatezza.

A tali esigenze risponde il presente disegno di legge, i cui contenuti sono stati messi a punto a seguito di consultazioni con le forze politiche, sociali e sindacali operanti nel settore dell'emigrazione, oltreché con le competenti amministrazioni dello Stato e con le regioni.

Il disegno di legge si compone di nove articoli. Il primo indice la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, indicando nel 31 maggio 1987 il periodo massimo entro il quale essa dovrà svolgersi, e stabilisce i titolari dell'organizzazione, e cioè il Ministero degli affari esteri e il CNEL. Il predetto periodo di svolgimento della Conferenza è stato fissato tenendo presente l'opportunità, sottolineata dalle forze politiche, sociali e sindacali e condivisa dal Governo, di lasciare un congruo intervallo di tempo tra la elezione dei Comitati dell'emigrazione italiana e l'effettuazione della Conferenza, così da consentire ai primi di svolgere un ruolo efficace nella preparazione di quest'ultima e nella designazione dei partecipanti.

L'articolo 2 fissa gli scopi della Conferenza. Esso mira a consentire alla Conferenza, da un lato, di passare in rassegna le problematiche dell'emigrazione tradizionali e nuove dianzi accennate, dall'altro di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana e internazionale alle esigenze attuali e di suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

All'articolo 3 è prevista la costituzione di un comitato organizzatore. Di esso si indicano i componenti, sulla base di una

ripartizione ispirata a quella del comitato organizzatore del 1975; si è ritenuto peraltro di prevedere che il comitato stesso sia integrato, non appena possibile, da quindici rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana eletti o designati ai sensi della citata legge n. 205 del 1985. Infine sono indicati i compiti del comitato organizzatore.

Con l'articolo 4 si prevede che il comitato organizzatore costituisca al proprio interno un comitato ristretto col compito di preparare il lavoro e di vigilare sull'attuazione delle decisioni. Del comitato ristretto è indicata a grandi linee la composizione.

L'articolo 5 prevede la costituzione di una giunta tecnica, con competenze di esclusiva natura amministrativo-finanziaria. Anche questo organo ricalca una struttura che ha funzionato, con buoni risultati, per l'organizzazione della precedente Conferenza.

L'articolo 6 concerne la presidenza della Conferenza. Accanto al Presidente (il Ministro degli affari esteri o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato all'emigrazione) è previsto che operi, nei giorni della Conferenza, un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai Ministri interessati alla Conferenza.

L'articolo 7 riguarda la composizione della Conferenza. Sono previste due categorie di partecipanti: i delegati con diritto di voto e gli invitati, con solo diritto di parola.

I primi vengono designati dai comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni operanti nel campo dell'emigrazione. Pur senza vincolare le scelte del comitato organizzatore, largamente rappresentativo di coloro che operano nel campo migratorio, il testo prevede che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato alle comunità italiane o di origine italiana da essi rappresentate. Quanto agli invitati — di cui si indicano a grandi linee le categorie — essi sono designati dal comitato organizzatore sulla base di criteri da esso stabiliti.

L'articolo 8 prevede la costituzione di un segretariato della Conferenza, dotato di collaboratori tecnici e guidato da un segretario generale. Quest'ultimo, funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, è designato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e svolge tutte le funzioni di carattere organizzativo e preparatorio in attuazione delle deliberazioni del comitato organizzatore. È coadiuvato ed eventualmente sostituito da un vice segretario generale.

L'articolo 9 stanziava le somme necessarie per lo svolgimento della Conferenza. Analogamente a quanto è avvenuto nel 1975, è previsto che le somme in questione siano erogate per il tramite del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Infatti, al fine di snellire lo svolgimento delle pratiche amministrativo-contabili relative all'organizzazione della Conferenza, è previsto che esse siano svolte secondo le norme che disciplinano l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Quanto all'ammontare, è prevista una spesa complessiva di lire 5.000.000.000, di cui 1.300.000.000 da reperirsi mediante l'utilizzazione dei residui del bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il 1985 e 3.700.000.000 di lire mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento per il 1986 relativo al disegno di legge « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari ».

L'esperienza della precedente Conferenza consente di identificare le principali voci di spesa. Nel 1986 le spese concerneranno la retribuzione degli esperti e collaboratori assunti a norma dell'articolo 8 della legge (fino a 10 elementi, a seconda delle necessità), i compensi per lavoro straordinario al personale fuori ruolo e comandato (13 elementi in tutto), le spese per le missioni in Italia e al-

l'estero del segretario generale e dei suoi collaboratori, le spese per la predisposizione della documentazione preliminare della Conferenza (4-5 volumi previsti), le spese per l'organizzazione di riunioni preparatorie continentali (previste una riunione in Europa, una in Nord America e una in Sud America), i rimborsi per la partecipazione dei delegati dei comitati dell'emigrazione italiana alle riunioni del

comitato organizzatore (previste un paio di riunioni dopo la costituzione dei comitati), le spese di cancelleria, le altre spese organizzative e varie.

Nel 1987 alle voci predette si aggiungeranno quelle ben più rilevanti relative all'organizzazione della Conferenza vera e propria, al viaggio ed al soggiorno dei delegati, alla pubblicazione degli atti della Conferenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Convocazione e organizzazione).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, che dovrà svolgersi entro il 31 maggio 1987.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

## ART. 2.

*(Scopo della Conferenza).*

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica dell'emigrazione per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali degli emigrati e delle loro famiglie;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli emigrati sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle collettività emigrate nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di emigrati aventi speciali esigenze, quali i giovani, le donne, gli anziani;

l) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le collettività emigrate hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venire alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

### ART. 3.

*(Comitato organizzatore).*

1. Con il decreto di cui all'articolo 1 è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai



problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) quattro membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché del Ministero del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri;

e) sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza Stato-regioni istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 2 novembre 1983;

f) sette rappresentanti, designati dalle più importanti associazioni e federazioni operanti nel settore dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il comitato organizzatore è integrato, non appena possibile, da quindici

rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana eletti o designati ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, secondo criteri di ripartizione e procedure di designazione stabiliti dallo stesso comitato organizzatore.

3. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sull'organizzazione di riunioni preparatorie, oltreché sul regolamento della Conferenza e su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

4. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

#### ART. 4.

*(Comitato ristretto).*

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

a) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

c) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto è integrato, non appena possibile, da tre rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana.

3. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

4. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

## ART. 5.

*(Data della Conferenza - Giunta tecnica).*

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

2. Con lo stesso decreto viene costituita, in seno al comitato organizzatore, una giunta tecnica presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composta da:

a) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante delle regioni e delle province autonome;

d) due rappresentanti delle associazioni e federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

3. I membri di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dai membri del comitato organizzatore appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

4. La giunta tecnica, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, essa precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

5. Le funzioni di segretario della giunta tecnica sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

## ART. 6.

*(Presidenza della Conferenza -  
Comitato di presidenza).*

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati.

2. I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

## ART. 7.

*(Delegati e invitati alla Conferenza).*

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i delegati designati dai comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle collettività di origine italiana nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti

dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai due commi precedenti. Hanno diritto di voto solo le persone di cui al comma 1.

#### ART. 8.

*(Segretariato e segretario generale della Conferenza).*

1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda delle necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito la giunta tecnica, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado, non inferiore,

rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e della giunta tecnica, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire 5 miliardi, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1986.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1986 si provvede:

a) quanto a lire 1.300 milioni con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie risultanti al 31 dicembre 1985 sull'assegnazione statale per l'esercizio finanziario 1985 al CNEL; a tal proposito le dette

disponibilità versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate al bilancio del CNEL nell'anno finanziario 1986;

b) quanto a lire 3.700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.